



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

**DIREZIONE AFFARI GENERALI**  
Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo

Tit. I/13

Decreto Rettorale n. 416 del 01/02/2019

Oggetto: indizione delle elezioni dei/delle rappresentanti degli Studenti/studentesse negli organi universitari ed extra-universitari, in modalità telematica”.

## IL RETTORE

Vista la legge n. 394 del 28 giugno 1977, relativa al potenziamento dell’attività sportiva universitaria;

Visto il D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980 avente ad oggetto il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologia”;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 – “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;

Visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 avente ad oggetto “Modifiche del regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999 n. 509”;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012;

Visto il “Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli Studenti/studentesse negli organi universitari ed extra-universitari”, di seguito Regolamento Elettorale, emanato con Decreto Rettorale n. 332 del 02/02/2017;

Vista la deliberazione n. 5/2019/II/1 con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 22 gennaio 2019, ha approvato la Tabella delle affinità dei corsi di studio, come proposta dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 17 gennaio 2019 e con gli aggiornamenti tecnici a cura degli uffici competenti, allegata al Regolamento elettorale sopra richiamato;

Considerato altresì che, nel medesimo verbale del Consiglio degli Studenti del 17 gennaio 2019, è avanzata la richiesta di fissare le date della votazione nei giorni 19 e 20 marzo 2019;

Considerata l’opportunità di estendere l’orario della votazione, per il secondo giorno, fino alle ore 17,00 allo scopo di favorire una maggiore partecipazione degli Studenti/studentesse al voto;

Considerato che è in corso l’aggiornamento degli eligendi per gli organi di cui all’art. 4 comma 2 lettere b), c) e d);



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Considerato, inoltre, che alcune scadenze previste dal Regolamento elettorale anzidetto potranno essere adeguate alle caratteristiche tecniche della procedura di voto telematico disciplinata dal capo IV;

Considerato ogni opportuno elemento;

## DECRETA

### **Art. 1- Indizione delle elezioni**

Sono indette, per il biennio 2018-2020 con procedura di voto telematica, ai sensi del CAPO IV, del “Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli Studenti negli organi universitari ed extra-universitari” (di seguito Regolamento Elettorale) le elezioni dei/delle rappresentanti degli studenti/studentesse negli organi universitari ed extra-universitari di seguito elencati:

- a) Senato Accademico;
- b) Consiglio di Amministrazione;
- c) Assemblea regionale degli Studenti/studentesse per il diritto allo studio universitario;
- d) Comitato Universitario per lo Sport;
- e) Consigli di Dipartimento;
- f) Consigli di Corso di studio/integrati per laurea triennale, laurea specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento.
- g) Consigli delle Scuole.

È inoltre indetta la consultazione per i Rappresentanti degli Studenti/studentesse nel Comitato Unico di Garanzia.

Le elezioni si svolgono nei seguenti giorni:

**- 19 marzo 2019 dalle ore 8.30 alle ore 19.00**

**- 20 marzo 2019 dalle ore 8.30 alle ore 17.00**

Il numero degli studenti/studentesse regolarmente iscritti/e alla data di indizione delle elezioni è indicato nella tabella allegata (tab.1).

### **Art. 2- Elettorato attivo**

L’elettorato attivo spetta agli/alle studenti/studentesse che alla data delle votazioni risultino regolarmente iscritti/e in corso o fuori corso all’anno accademico corrente, ivi compresi/e coloro che sono iscritti/e ai corsi di studio di I livello dell’a.a. precedente in attesa di concludere la carriera nella sessione straordinaria. Spetta, altresì, agli Studenti/studentesse Erasmus incoming risultanti dal data base della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.

L’iscrizione degli/delle Studenti/studentesse e dei/delle dottorandi/e all’Università è comprovata dall’inclusione negli elenchi appositamente predisposti per le votazioni e pubblicati ai sensi dell’art. 10 del presente Decreto.

L’elettorato attivo spetta secondo la seguente ripartizione:

- a) per il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Unico di Garanzia, l’Assemblea regionale degli Studenti per il diritto allo studio universitario, il Comitato Universitario per lo Sport: a tutti gli Studenti/studentesse dei Corsi di Laurea e Laurea specialistica o magistrale o a ciclo unico e del vecchio ordinamento, ai/alle Dottorandi/ nonché agli Studenti/studentesse Erasmus incoming;
- b) per i Consigli di Dipartimento: a tutti gli Studenti/studentesse dei corsi di laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento, dei corsi dipartimentali. Nel caso



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

di corsi interdipartimentali tali Studenti/studentesse esprimono un voto per il Dipartimento capofila del corso di studio a cui sono iscritti.

c) per i Consigli di corso di studio/integrati (laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento): a tutti gli Studenti/studentesse iscritti/e ai Corsi corrispondenti.

d) per i Consigli delle Scuole: a tutti gli Studenti/studentesse iscritti/e ai Corsi di laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento afferenti alla Scuola.

## **Art. 3 – Elettorato passivo**

Per tutti gli organi collegiali, ad eccezione dei Consigli di corsi di studio, nell'ambito dei detentori dell'elettorato attivo, l'elettorato passivo è riservato agli/alle Studenti/studentesse di ogni livello iscritti/e per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai rispettivi corsi, nonché agli/alle Studenti/studentesse iscritti/e ai corsi di studio di I livello dell'a.a. precedente, in attesa di concludere la carriera nella sessione straordinaria, che dichiarino per iscritto di voler proseguire gli studi in uno dei corsi di laurea magistrale attivati dall'Ateneo e a condizione che risultino regolarmente iscritti/e a tale corso nell'anno accademico successivo a quello di conseguimento della laurea, a pena di decadenza.

Fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 3, nessun elettore/elettrice può presentare la propria candidatura per più di uno dei seguenti Organi:

- Senato Accademico,
- Consiglio di Amministrazione,
- Comitato Unico di Garanzia,
- Assemblea Regionale degli Studenti per il diritto allo Studio,
- Comitato Universitario per lo Sport,

e nessun elettore/elettrice può presentare la propria candidatura per più di due dei seguenti Organi:

- Consiglio di Dipartimento,
- Consiglio di corso di Studio/integrati (laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento),
- Consigli delle Scuole.

Ai fini dell'elezione dei/delle rappresentanti nei Consigli di corso di studio la candidatura è da intendersi per tutti i Consigli di corso di studio affini e non per un singolo Consiglio di corso di studio. Le affinità dei Consigli di corsi di studio, ai soli fini elettorali, sono definite nella tabella allegata al Regolamento Elettorale.

Il mandato, di durata biennale, in un organo è rinnovabile per una sola volta.

Ai fini dell'elezione dei/delle rappresentanti nei Consigli di Dipartimento, per i Dipartimenti in cui il numero complessivo degli iscritti/e ai corsi di studio afferenti ai medesimi sia inferiore al numero complessivo degli eligendi moltiplicato per cinque, possono presentare la propria candidatura Studenti/studentesse iscritti/e a corsi di studio interdipartimentali a condizione che il Dipartimento per il quale si presenta la candidatura sia uno dei Dipartimenti di riferimento del corso di studio a cui è iscritto lo/la Studente/Studentessa ai sensi dell'art 21 comma 2 dello Statuto.

## **Art. 4 – Incompatibilità degli incarichi**

Gli/le Studenti/studentesse che facciano parte del personale dell'Università, ove risultino eletti in uno stesso Organo, sia come rappresentanti degli/delle studenti/studentesse, sia come rappresentanti di altra categoria, dovranno optare per uno dei due incarichi.

## **Art. 5 – Sistema elettorale**

Le elezioni si svolgono sulla base di liste fra loro concorrenti, a sistema proporzionale, con un numero di candidati non superiore al triplo del numero degli eligendi per i seguenti organi:

- Senato Accademico,



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- Consiglio di Amministrazione,
- Assemblea Regionale degli Studenti per il diritto allo Studio,
- Comitato Universitario per lo Sport,

e con un numero di candidati non superiore al doppio del numero degli eligendi per i seguenti organi:

- Consiglio di Dipartimento,
- Consiglio di corso di Studio/integrati (laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento),
- Consigli delle Scuole.

Gli/le elettori/elettrici possono esprimere:

**1 preferenza** per l'elezione dei/delle rappresentanti degli Studenti/studentesse nei seguenti organi:

- Senato Accademico,
- Consiglio di Amministrazione,
- Assemblea Regionale degli Studenti per il diritto allo Studio,
- Comitato Universitario per lo Sport,
- E per la consultazione relativa al Comitato Unico di Garanzia,

**al massimo 3** preferenze per l'elezione dei/delle rappresentanti nei seguenti organi:

- Consiglio di Dipartimento,
- Consiglio di corso di Studio/integrati (laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento),
- Consigli delle Scuole.

## **Art. 6 – Costituzione Commissione Elettorale**

Entro lunedì 18 febbraio 2019 il Rettore, con proprio decreto, nomina la Commissione Elettorale composta da:

- a) Rettore o Pro - Rettore (Presidente);
- b) Due Professori di cui uno di materie giuridiche;
- c) Direttore Generale, o suo delegato, con funzioni di Segretario;
- d) Cinque Studenti/studentesse nell'ambito dei detentori dell'elettorato attivo, non candidati né rappresentanti di lista, indicati dal Consiglio degli Studenti, nel rispetto delle minoranze, entro e non oltre il 13 febbraio 2019;
- e) Due rappresentanti del Personale Tecnico - Amministrativo.

Con il medesimo Decreto Rettorale sono nominati due supplenti per ciascuna delle componenti di cui ai punti precedenti che subentreranno secondo l'ordine progressivo di trascrizione. I/le supplenti degli Studenti/studentesse sono indicati dal Consiglio degli Studenti entro e non oltre il 12 febbraio 2019.

La Commissione opera in presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

## **Art. 7 Termine per la presentazione delle liste**

La presentazione delle liste deve avvenire tramite apposita procedura web. Le modalità operative per la presentazione e la sottoscrizione delle liste e i relativi termini saranno pubblicati nell'apposita sezione del portale dedicata alle elezioni: <http://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni>.

Ogni gruppo di Studenti/studentesse che intende presentare una lista deve depositare il nome e, eventualmente, il motto (o il simbolo). Non è ammessa la presentazione da parte di altri gruppi di nomi e contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, notoriamente usati da altri gruppi all'interno dell'Università, oppure riproducenti soggetti religiosi.

Le liste presentate nell'ultima elezione che mantengono lo stesso simbolo, la stessa denominazione e lo stesso organo per cui intendono presentarsi non necessitano della raccolta delle firme, ma



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

dovranno in ogni caso essere presentate con le modalità di cui al comma precedente. Nel caso di corsi di studio individuati come affini ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Elettorale, il requisito dell'identità dell'organo deve sussistere per almeno uno dei corsi.

Per le liste non presenti nell'ultima votazione e per le liste presenti, ma con simbolo o denominazione cambiati, devono essere raccolte, nell'ambito dei detentori dell'elettorato attivo dei rispettivi organi, le firme di:

- a) Almeno 50 elettori non candidati, complessivamente raccolte per tutti i seguenti organi, (lettera a) comma 2 dell'art. 4 del Regolamento Elettorale):
  - Senato Accademico,
  - Consiglio di Amministrazione,
  - Comitato Unico di Garanzia,
  - Assemblea Regionale degli Studenti per il diritto allo Studio,
  - Comitato Universitario per lo Sport,
- b) Almeno 20 elettori non candidati per i Consiglio di Dipartimento (lettera b) comma 2 dell'art. 4 del Regolamento elettorale).
- c) Almeno 5 elettori non candidati per i seguenti organi (lettere c) e d) comma 2 dell'art. 4 del Regolamento elettorale):
  - Consiglio di corso di Studio/integrati (laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento),
  - Consigli delle Scuole.

Si intende che le firme raccolte per il Consiglio di un singolo corso di studio valgono anche per i Consigli dei corsi di studio individuati come affini.

Le firme dei presentatori devono essere corredate dai dati richiesti dalla procedura web che hanno valore di autocertificazione. Le firme devono essere altresì contrassegnate da un numero progressivo.

Nessun elettore/elettrice può sottoscrivere la presentazione di più candidature per uno stesso Organo.

Le liste sono tenute a indicare un/una proprio/a rappresentante e un/una supplente per ogni seggio in cui la lista è presente.

### **Art. 8 – Numerazione delle liste**

Ogni lista viene iscritta nel manifesto elettorale con il numero assegnato mediante sorteggio.

### **Art. 9 – Rappresentanti di lista**

I nominativi dei/delle rappresentanti di lista nei seggi e dei loro supplenti devono essere comunicati alla Direzione Affari Generali, entro e non oltre le ore 12.00 del 14 marzo 2019 tramite mail all'indirizzo: [Votazioni@unito.it](mailto:Votazioni@unito.it) indicando: il recapito, il numero telefonico e l'indirizzo mail di ogni rappresentante per eventuali comunicazioni.

L'Ufficio rilascerà a ogni Rappresentante una dichiarazione di nomina da presentare ai Presidenti di seggio, anche ai fini della verifica del silenzio elettorale e della generale correttezza dello svolgimento del voto.

Una stessa persona può essere rappresentante per più di un seggio, fino a un massimo di tre seggi.

I nominativi dei/delle rappresentanti di lista e dei loro supplenti saranno pubblicati sul portale di Ateneo e comunicati ai presidenti di seggio.

I rappresentanti di lista hanno diritto ad assistere a tutte le operazioni elettorali e possono far inserire a verbale eventuali brevi dichiarazioni.

### **Art. 10 – Divulgazione degli elenchi**



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Gli elenchi provvisori degli/delle elettori/elettrici sono consultabili, a far data dal 27 febbraio 2019 sul portale di Ateneo. Gli elettori che, pur risultando regolarmente iscritti/e non siano inclusi nell'elenco, possono segnalarlo entro e non oltre le ore 12.00 del 4 marzo 2019 inviando una mail a [votazioni@unito.it](mailto:votazioni@unito.it).

L'Ufficio, fatti i dovuti accertamenti, darà immediato riscontro; avverso la decisione dell'ufficio è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale entro il 7 marzo 2019.

La Commissione elettorale, decide in via definitiva entro il 12 marzo 2019

Gli elenchi definitivi sono pubblicati a far data dal 13 marzo 2019.

## **Art. 11 - Propaganda elettorale**

Allo scopo di usufruire delle aule per la propaganda elettorale, i/le Direttori/Direttrici di Scuola o Dipartimento, su richiesta dei/delle candidati/e, possono sospendere nei 10 giorni antecedenti le votazioni le lezioni, per un massimo di due ore al giorno, in orario da concordarsi tra ciascun Direttore/Direttrice e i/le candidati/e appartenenti alle diverse liste e comunque per non più di 10 ore complessive e non più di un'ora per ogni lista che partecipa solo alle elezioni del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di Corso di Studio e di tre ore per ogni lista che si presenti negli Organi Centrali (non cumulabili).

Il calendario per l'assegnazione delle aule alle diverse liste è stabilito da ciascun/a Direttore/Direttrice di Scuola o Dipartimento.

In ogni edificio Universitario sono messi a disposizione appositi spazi, ben visibili, riservati esclusivamente all'affissione di manifesti elettorali.

## **Art. 12 – Seggi elettorali e Commissioni di seggio**

L'elenco delle sedi di seggio sarà pubblicato tempestivamente nell'apposita sezione del portale di Ateneo.

Per ciascun seggio è nominata una Commissione, composta ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Elettorale, che può essere integrata da un/una tecnico/a informatico/a esperto/a della procedura telematica di voto.

## **Art. 13 – Accesso al seggio e identificazione degli elettori**

Possono entrare nell'aula adibita a seggio soltanto queglii/quelle elettori/elettrici che presentino un documento di identità personale. Ciascun/a elettore/elettrice vota di preferenza nel seggio cui è stato assegnato (come desumibile dagli elenchi pubblicati sul portale di Ateneo). È comunque consentito il voto in uno qualunque dei seggi dell'Ateneo a prescindere dall'assegnazione di cui sopra.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore/elettrice, il Presidente, o altro componente del seggio, controlla la sua iscrizione nell'elenco degli/delle elettori/elettrici aventi diritto, e procede a fornire il certificato elettorale nominativo.

## **Art. 14 – Votazione**

Il certificato elettorale è composto a due parti, la prima con le credenziali di voto, la seconda contenente i dati anagrafici dell'elettore/elettrice. La seconda parte, dopo essere stata firmata dall'elettore/elettrice, viene trattenuta dalla Commissione di seggio. L'elettore/elettrice accede ad una postazione telematica di voto e digita il codice personale e la password riportati nel certificato elettorale. Il sistema accerta l'identità associata a tale codice e chiede all'elettore/elettrice di confermarla. Una volta confermata la propria identità, l'elettore/elettrice è accreditato presso il sistema. A questo punto all'elettore/elettrice sono presentati gli elenchi dei/delle candidati/e di pertinenza. L'elettore/elettrice quindi esprime il numero di preferenze per ciascuna lista. Il sistema non consente di esprimere il voto per persone che non siano inserite nell'elenco, né la possibilità di rendere nullo il voto. Fra le scelte possibili è prevista la scheda bianca. Compiute le operazioni di voto, all'elettore/elettrice è richiesto di confermare il voto espresso e di chiudere la sessione di voto.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

L'elettore/elettrice può sostare nell'area di votazione soltanto per il tempo necessario per esprimere il proprio voto.

Al termine dell'orario previsto per le votazioni potranno ancora esprimere il proprio voto gli/le elettori/elettrici presenti nel seggio elettorale.

## **Art. 15 – Numero degli/delle eligendi/e**

Gli/le eligendi/e sono:

- a) 6 per il Senato Accademico dell'Università;
- b) 2 per il Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- c) 6 per l'Assemblea regionale degli Studenti/studentesse per il diritto allo studio universitario;
- d) 4 per il Comitato Universitario per lo Sport;
- e) Per i Consigli di Dipartimento, il numero minimo intero di rappresentanti che soddisfa la percentuale prevista dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento, comunque in misura non inferiore al 15% della composizione totale dell'organo;
- f) Per i Consigli di Corso di studio/integrati di Laurea triennale, Specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento, il numero minimo intero di rappresentanti che soddisfa la percentuale prevista dal rispettivo Regolamento, comunque in misura non inferiore al 15% della composizione totale dell'organo;
- g) Per i Consigli delle Scuole, il numero minimo intero di rappresentanti che soddisfa la percentuale prevista dal rispettivo Regolamento, e comunque in misura non inferiore al 20% della composizione totale dell'organo;

Per gli/le eligendi/e di cui alle lettere e), f) e g), l'aggiornamento dei numeri sarà pubblicato tempestivamente nell'apposita sezione del portale di Ateneo.

Gli/le eletti/e al Senato Accademico saranno ugualmente suddivisi/e tra i sotto indicati raggruppamenti:

- a) Collegio 1: elegge 2 rappresentanti; l'elettorato è composto:
  - Dagli/dalle Studenti/studentesse dei corsi di studio che hanno come Dipartimento capofila uno tra i Dipartimenti di Lingue e letterature straniere e culture moderne, Psicologia, Filosofia e scienze dell'educazione, Studi storici, Studi umanistici;
  - Dagli/dalle Studenti/studentesse Erasmus incoming;
  - Dai/dalle dottorandi/e afferenti agli stessi Dipartimenti.
- b) Collegio 2: elegge 2 rappresentanti; l'elettorato è composto:
  - Dagli/dalle Studenti/studentesse dei corsi di studio che hanno come Dipartimento capofila uno tra i Dipartimenti di Scienze, Progetto e politiche del territorio, Management, Scienze economico-sociali e matematico-statistiche, Culture, Politica e società, Economia Cognetti de Martiis, Giurisprudenza;
  - Dai/dalle dottorandi/e afferenti agli stessi Dipartimenti.
- c) Collegio 3: elegge 2 rappresentanti; l'elettorato è composto:
  - Dagli/dalle Studenti/studentesse dei corsi di studio che hanno come Dipartimento capofila uno tra i Dipartimenti di Scienza e tecnologia del farmaco, Chimica, Fisica, Informatica, Matematica Giuseppe Peano, Scienze della Terra, Scienze della vita e biologia dei sistemi, Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze per la salute, Neuroscienze, Oncologia, Scienze chirurgiche, Scienze cliniche e biologiche, Scienze della sanità pubblica e pediatriche, Scienze mediche, Scienze agrarie forestali e alimentari, Scienze veterinarie;
  - Dai/dalle dottorandi/e afferenti agli stessi Dipartimenti.

## **Art. 16 – Scrutinio**

Lo scrutinio informatizzato è pubblico e avverrà secondo le modalità indicate dall'art. 74 del Regolamento Elettorale-



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Le operazioni di individuazione degli eletti, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Elettorale avverranno in modalità informatica.

Al termine delle operazioni di scrutinio informatizzato, viene redatto un verbale che viene trasmesso alla Commissione Elettorale per i compiti di competenza.

### **Art. 17 - Commissione elettorale d'Appello**

Avverso le decisioni della Commissione Elettorale è ammesso ricorso a una Commissione Elettorale d'Appello.

Entro lunedì 18 febbraio 2019 il Rettore, con proprio decreto, nomina la Commissione Elettorale d'Appello composta da:

- a) un/una professore/professoressa di prima fascia esperto/a in materie giuridiche che assume le funzioni di Presidente;
- b) due Direttori/Diretrici di Dipartimento;
- c) tre Studenti/studentesse nell'ambito dei detentori dell'elettorato attivo, non candidati/e né rappresentanti di lista, indicati dal Consiglio degli Studenti/studentesse nel rispetto delle minoranze entro il 12 febbraio 2019;
- d) un/una Dirigente o Funzionario/a amministrativo designato dal Direttore/Diretrice Generale dell'Università, con funzioni di Segretario/a.

L'Ufficio di componente della Commissione Elettorale d'Appello è obbligatorio per le persone designate di cui alle precedenti lettere b), c) e d).

I ricorsi alla Commissione Elettorale d'Appello, avverso alle decisioni della Commissione Elettorale, devono essere presentati al/alla Presidente della Commissione nel termine di 3 giorni dalla data della conclusione dei lavori e di proclamazione degli eletti da parte della Commissione Elettorale. La Commissione Elettorale d'Appello decide su di essi entro 5 giorni dal termine per la presentazione dei ricorsi.

### **Art. 18 – Modalità per la presentazione dei ricorsi alla Commissione Elettorale e alla Commissione Elettorale d'Appello.**

I ricorsi alla Commissione Elettorale sono indirizzati al/alla Presidente della Commissione Elettorale e presentati a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), inviata dall'indirizzo PEC del ricorrente all'indirizzo **ateneo@pec.unito.it** indicando come oggetto: **“Elezioni - Ricorso alla Commissione Elettorale”**.

In subordine i ricorsi anzidetti potranno essere consegnati “a mano” presso l'Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo, piano IV - Via Verdi n. 8 Torino, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: mattino 8.30 – 12.30, pomeriggio 14.30 – 16.00.

I ricorsi alla Commissione Elettorale d'Appello sono indirizzati al/alla Presidente della Commissione Elettorale d'Appello e presentati a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), inviata dall'indirizzo PEC del ricorrente, all'indirizzo **ateneo@pec.unito.it** avente come oggetto **“Elezioni - Ricorso alla Commissione Elettorale d'Appello”**.

In subordine i ricorsi anzidetti potranno essere consegnati “a mano” presso l'Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo, piano IV - Via Verdi n. 8 Torino, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: mattino 8.30 – 12.30, pomeriggio 14.30 - 16.00.

Non è ammessa altra modalità di presentazione dei ricorsi.

### **Art. 19 – Coordinamento delle operazioni elettorali**

Il coordinamento delle operazioni elettorali è affidato all'Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo della Direzione Affari Generali ubicata in Via Verdi, 8 IV piano a Torino. Eventuali comunicazioni possono essere inviate all'indirizzo mail: **votazioni@unito.it**

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Susanna Pisu.

Il procedimento elettorale si concluderà entro 90 giorni con il provvedimento di nomina degli eletti.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

## **Art. 20 – Durata del mandato e sostituzione**

1. Gli/le eletti/e durano in carica due anni. Qualora in corso di mandato un/una rappresentante si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, ivi compresa la perdita dei requisiti di eleggibilità, subentra il/la candidato/a primo/a tra i/le non eletti/e, nell'ambito della stessa lista. Sono fatti salvi i casi degli/delle eletti/e che conseguano la laurea di I livello in corso di mandato e che dichiarino per iscritto di voler proseguire gli studi in uno dei corsi di laurea magistrale attivati dall'Ateneo e a condizione che risultino regolarmente iscritti/e a tale corso nell'anno accademico successivo a quello di conseguimento della laurea, a pena di decadenza.

Qualora la lista dei/delle subentranti sia esaurita, il/la Presidente dell'Organo collegiale del quale deve essere integrata la componente Studentesca procede a bandire le elezioni suppletive. Il/la nuovo/a eletto/a cessano dalla carica alla scadenza del mandato del/della rappresentante o dei/delle rappresentanti al cui posto sono subentrati/e.

## **Art. 21 – Norma finale**

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente Decreto di indizione si fa rinvio al Regolamento Elettorale.

Tutte le volte in cui, nel presente decreto di indizione, si fa riferimento al portale di Ateneo, si rinvia al seguente link: <https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/elezioni>

F.TO IL RETTORE  
(Prof. Gianmaria Ajani)

Visto:  
la Responsabile Dell' Area  
Organi Collegiali Centrali di Ateneo



## ALLEGATO ex art. 1

Dipartimento	A.A. Metriche	2018/2019 Iscritti
BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE	010077	554
CHIMICA	010078	1.858
CULTURE, POLITICA E SOCIETA'	010079	7.183
ECONOMIA E STATISTICA "COGNETTI DE MARTIIS"	010080	1.147
FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE	010081	6.234
FISICA	010086	1.218
GIURISPRUDENZA	010087	6.505
INFORMATICA	010088	2.483
INTERATENEIO DI SCIENZE, PROGETTO E POLITICHE DEL TERRITORIO	010089	59
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE MODERNE	010090	6.105
MANAGEMENT	010091	9.134
MATEMATICA "GIUSEPPE PEANO"	010082	1.248
NEUROSCIENZE "RITA LEVI MONTALCINI"	010092	21
ONCOLOGIA	010083	75
PSICOLOGIA	010093	3.370
SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO	010094	1.709
SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI	010095	2.820
SCIENZE CHIRURGICHE	010096	788
SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE	010084	1.800
SCIENZE DELLA SANITA' PUBBLICA E PEDIATRICHE	010085	2.349
SCIENZE DELLA TERRA	010097	278
SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI	010098	3.845
SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI E MATEMATICO-STATISTICHE	010099	1.920
SCIENZE MEDICHE	010100	3.459
SCIENZE VETERINARIE	010101	1.194
STUDI STORICI	010102	2.285
STUDI UMANISTICI	010103	6.169
<b>Totale</b>		<b>75.810</b>

  

<b>Totale dottorandi iscritti</b>	<b>921</b>
-----------------------------------	------------